

Direzione servizi digitali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3834 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1511/DDA/AM)

Con istanza DDA/3834, pervenuta in data 30 settembre 2021 (prot. n. DDA/0002496), è stato segnalato dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società BIM Distribuzione, detentrica dei diritti di sfruttamento su una significativa quantità di opere audiovisive, quanto segue: *“Il dominio [“altadefinizione.yoga”](https://altadefinizione.yoga) è un portale attraverso cui è possibile accedere al nuovo nome di dominio del sito [“altadefinizionecommunity”](https://altadefinizionecommunity), precedentemente oscurato, e dunque creato espressamente per comunicare agli utenti i cambi di dominio del sito [“altadefinizionecommunity”](https://altadefinizionecommunity) e aggirare i blocchi ordinati da AGCOM. Navigando l'indirizzo [“altadefinizione.yoga”](https://altadefinizione.yoga) si giunge ad una pagina su cui è disponibile un video che pubblicizza il sito [“altadefinizionecommunity”](https://altadefinizionecommunity) e in cui sono presenti poi due collegamenti ipertestuali, uno dei quali (*“Gia registrato? accedi ora”*) consente di accedere al sito [“altadefinizionecommunity”](https://altadefinizionecommunity), oggetto di numerose istanze da parte di FAPAV e di ordini di blocco da parte di AGCOM. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*;

Dalle verifiche condotte risulta che il sito oggetto di istanza <https://altadefinizione.yoga>, attraverso [link](https://altadefinizionecommunity) al nuovo indirizzo del sito altadefinizionecommunity, già oggetto di un precedente ordine di inibizione, consente effettivamente di accedere ad una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della legge n. 633/41. Attraverso il sito oggetto di istanza è possibile raggiungere tutti i nuovi nomi a dominio di volta in volta attivati per aggirare gli ordini di inibizione dell'accesso mediante blocco del DNS adottati dall'Autorità.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo mail piratestreamingf@gmail.com, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un cliente non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Hetzner Online GmbH, con sede in Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@hetzner.com e ripe@hetzner.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Gunzenhausen, Germania;

Direzione servizi digitali

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/3834 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso al sito o rimuovendo i *link* al nuovo nome a dominio e le informazioni atte ad aggirare gli ordini di inibizione dell'accesso mediante blocco del DNS adottati dall'Autorità e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/3834**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/3834, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 18 ottobre 2021**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore